

# ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Esente dall'imposta di bollo in base all'art.90 comma 6 Legge 289/2002.

Il giorno 08/10/2003 (otto ottobre duemilatre) in Rimini (RN) via San Paolo, 20 si sono riuniti per costituire un'associazione sportiva dilettantistica i seguenti cittadini:

Squadrani Maria Grazia nata a Rimini (RN) il 17/03/1966 e residente a Rimini (RN) in Via Venerucci, 6 C.F. SQD MGR 66C57 H294B;

Cappai Alessia Fabiana nata a Rimini (RN) il 18/07/1974 e residente a Riccione (RN) in via Livigno, 2 C.F. CPP LSF 74L58 H294A;

Margotti Marco nato a Bolzano (BZ) il 09/12/1961 e residente a Rimini (RN) in via Venerucci, 6 C.F. MRG MRC 61T09 A952Y;

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Squadrani Maria Grazia la quale nomina sua segretaria la Sig.ra Cappai Alessia Fabiana.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Lo statuto, recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che l'adesione alla società è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Il Presidente dà inoltre lettura dello Statuto interno, allegato al presente atto costitutivo, e della UISP (Unione Italiana Sport per tutti) con sede in Roma Largo Nino Franchellucci, 73, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione all'UISP adottandone la tessera nazionale, quale tessera sociale.


La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

I presenti deliberano inoltre che la società venga chiamata "IPPO GRIFO Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede a Rimini (RN) in Via San Paolo, 20 e nominano i seguenti signori quali componenti il Comitato Direttivo Provvisorio, Comitato che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni:


|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Squadrani Maria Grazia | Presidente  |
| Cappai Alessia Fabiana | Segretaria  |
| Margotti Marco         | Consigliere |

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea.

Il Presidente  
(Squadrani Maria Grazia)



Il Segretario  
(Cappai Alessia Fabiana)





# Statuto di "IPPO GRIFO Associazione Sportiva Dilettantistica"

## TITOLO I Denominazione - Sede ART.1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile é costituita, con sede in Rimini (RN) via San Paolo, 20 una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione **IPPO GRIFO Associazione Sportiva Dilettantistica**.

Essa aderisce all'Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e relative strutture periferiche. Con delibera dell'Assemblea potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali e ad ogni altra Associazione che persegua fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

## TITOLO II Scopo - Oggetto ART.2

L'associazione é un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività é espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

## ART.3

L'associazione si propone di:

1. promuovere e sviluppare l'attività sportiva dilettantistica legata alla pratica equestre in genere con attività specifiche nelle strutture formative esistenti, sia pubbliche che private;
2. promuovere e sviluppare attività culturali e musicali di vario genere;
3. gestire impianti ed attrezzature proprie o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
4. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di discipline sportive ed attività legate all'equitazione;
5. partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
6. gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella attività sportiva dell'equitazione anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
7. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesso aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, culturali;
8. allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
9. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
10. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

11. svolgere tutte quelle attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

### **TITOLO III**

#### **Soci**

#### **ART.4**

Il numero dei soci é illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone giuridiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

#### **ART.5**

Chiunque intenda aderire alla associazione dovrà farne richiesta, per iscritto, al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Nel caso di domande di ammissione a socio presentate da persone minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

All'atto della richiesta e del contestuale versamento della quota associativa, al richiedente verrà rilasciata la tessera sociale e da tale momento acquisirà la qualifica di socio a tutti gli effetti.

È esclusa l'adesione temporanea del socio al rapporto associativo, sotto qualsiasi forma.

#### **ART.6**

La qualifica di socio dà diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
3. a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

1. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. al pagamento del contributo associativo.

#### **ART.7**

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **TITOLO IV**

#### **Recesso – Esclusione**

#### **ART.8**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.



## ART.9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo: L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

## ART.10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art. 9..

## TITOLO V Fondo comune ART.11

Il fondo comune é indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

É fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

## Esercizio sociale ART.12

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio presentato dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## TITOLO VI Organi dell'associazione ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

## Assemblee ART.14

L'Assemblea è sovrana ed è composta dagli associati e dalle associate in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

#### **ART.15**

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. La convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

#### **ART.16**

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

#### **ART. 17**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo.

È ammessa delega scritta; ogni socio può rappresentare un massimo di un socio oltre a se stesso.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei soci aventi diritto di voto.

#### **ART.18**

L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

#### **Consiglio Direttivo**

#### **ART.19**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti fra gli associati.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri del CD stesso. In



questo ultimo caso la riunione dovrà essere convocata direttamente dal segretario entro 20 gg. dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci (10) giorni prima della adunanza e contestuale comunicazione individuale a mezzo lettera o e-mail; dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

#### **ART.20**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare a mezzo designazione a maggioranza, altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, i rimanenti resteranno in carica con i poteri della ordinaria amministrazione fino alla successiva Assemblea ordinaria che provvederà alla elezione di un nuovo Consiglio, che dovrà essere appositamente convocata entro 30 giorni.

#### **Presidente**

#### **ART.21**

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

#### **ART.22**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

**Clausola compromissoria**  
**ART.23**

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, tra i soci e gli organi statutari dell'Associazione, in dipendenza o in conseguenza o per l'applicazione, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, del regolamento ed in genere qualsiasi controversia comunque inerente all'attività dell'Associazione fra i soggetti suddetti, nonché le decisioni sui ricorsi avverso le delibere di esclusione o di espulsione da socio, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo nel termine di 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Comitato Territoriale UISP di Rimini.

**TITOLO VII**  
**Scioglimento**  
**ART.24**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

**Norma finale**  
**ART.25**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, i regolamenti del presente le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Rimini, 08/10/2003



Il Presidente  
Squadrani Maria Grazia

*Agenzia delle Entrate*  
6011/03  
Registrazione il \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ trascrizione - € \_\_\_\_\_  
Riminesi € \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_  
Autoregistrato  
INVIM  
IL DIRETTORE  
6